

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI
STUDIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 10
DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230.**

SENATO ACCADEMICO	10.12.2008; 20.1.2009; 17.2.2009; 22.6.2010
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.1.2009; 26.2.2009; 29.6.2010
DECRETO RETTORALE	667/2009 dd. 7.5.2009; 967/2010 dd. 15.7.2010
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docenti non di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 15 luglio 2010 *a cura del Serv. Affari generali e rapporti
con il SSN*

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le seguenti disposizioni disciplinano i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e del DM 8 luglio 2008, nei corsi di studio previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al DM 22/10/2004 n. 270.
2. Gli incarichi possono essere conferiti dalle Facoltà ai soggetti di cui al successivo art. 3, comma 4, per sopperire a motivate esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. I Consigli di Facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili, determinano i corsi vacanti da attivare per incarico mediante procedure di valutazione comparativa. Si intendono "vacanti" gli insegnamenti non attribuiti direttamente ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2 - Procedura preliminare di conferimento degli insegnamenti

1. Le Facoltà provvedono, con delibera motivata, al conferimento dei corsi scoperti, in coerenza con quanto previsto dal Consiglio di amministrazione in materia di cessazioni volontarie anticipate dal servizio di docenti/ricercatori di ruolo (delibera dd. 24.9.2008 - odg 6/B - punto B/a) e secondo le procedure previste dall'art. 4 del presente regolamento, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) conferimento, mediante incarico gratuito, a professori, ricercatori o assistenti di ruolo della Facoltà o a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 10, della legge 230/2005, o affidamento gratuito a ricercatori, assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati della Facoltà, nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 11, della legge 230/2005, previa consultazione interna attivata dal Preside;
 - b) conferimento, mediante incarico retribuito, a professori, ricercatori o assistenti di ruolo della Facoltà, o ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 10, della legge 230/2005, previa consultazione interna attivata dal Preside.
2. Atteso che il conferimento può essere a titolo gratuito o retribuito, gli incarichi possono essere retribuiti a condizione che le disponibilità di bilancio lo consentano e solo se svolti oltre i limiti orari degli impegni didattici specificamente previsti per le diverse qualifiche secondo le deliberazioni adottate dagli organi accademici.

Gli incarichi che rientrano nei limiti delle ore di didattica frontale e dell'impegno didattico complessivo specificamente previsti per le diverse qualifiche sono conferiti a titolo gratuito.

3. Il professore, il ricercatore o l'assistente di ruolo o il ricercatore a tempo determinato, proposto per il conferimento dell'incarico deve afferire allo stesso settore scientifico disciplinare di riferimento dell'insegnamento conferito o ad un settore affine. L'affinità può essere deliberata anche contestualmente dal Consiglio di Facoltà.

Art 3 - Procedure di valutazione comparativa per la copertura di insegnamenti vacanti.

1. Il conferimento per incarico di insegnamenti vacanti avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa, salvo i casi di conferimento diretto previsti dal presente regolamento.
2. Le Facoltà indicano appositi bandi di selezione, che devono specificare:
 - a) per ogni corso, se il conferimento è a titolo gratuito o retribuito, quantificando il compenso annuo lordo previsto per il docente e pianificando la relativa copertura finanziaria;
 - b) la durata, annuale o pluriennale dei corsi da conferire, il periodo di svolgimento e le ore di lezione;
 - c) i requisiti richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali va effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento all'attività didattica da svolgere;
 - d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che, salvo casi di urgenza motivati con delibera della Facoltà dalla necessità di assicurare l'inizio tempestivo dei corsi, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data della pubblicazione del bando.
3. Il bando viene reso pubblico mediante affissione all'albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo.
4. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) professori, ricercatori e assistenti universitari di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005;
 - b) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80, i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995 e i lettori incaricati in base ad accordi culturali;
 - c) altri soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dal bando.
5. I titoli scientifici e professionali posseduti ovvero l'attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), saranno validati, a cura della Facoltà, da una struttura scientifica universitaria o da un Ente di ricerca competenti nel settore scientifico disciplinare di afferenza dell'insegnamento da conferire, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo del candidato nonché della specifica tipologia dell'impegno richiesto nel bando.
6. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Preside della Facoltà entro il termine previsto dal bando di selezione.

Alla domanda il candidato deve allegare:

 - il curriculum della propria attività didattica, scientifica e professionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2 del DM 31/10/2007 n. 544 e del decreto direttoriale 10/6/2008 n. 61 in caso di conferimento dell'incarico;
 - i documenti e titoli che ritenga utili ai fini della selezione.

I candidati appartenenti ad altre sedi universitarie o altre amministrazioni pubbliche devono, inoltre, allegare alla domanda il nulla osta dell'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nulla osta, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Art. 4 - Conferimento diretto ad eminenti studiosi

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento diretto di incarichi per insegnamenti vacanti ad eminenti studiosi italiani o stranieri, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all'art. 3.
2. La qualità di "eminente studioso" deve risultare dalla rilevanza dei contributi scientifici apportati, dai riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

Art. 5 - Conferimento ad esperti appartenenti ad Enti convenzionati

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento diretto, a titolo gratuito, di incarichi per insegnamenti vacanti, ad esperti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti, appartenenti ad Enti con i quali siano stipulate apposite convenzioni, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all'art. 3.
2. Possono rientrare nella previsione di cui al comma 1, incarichi di insegnamento conferiti ad esperti appartenenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste "Ospedali Riuniti di Trieste".

Art. 6 - Valutazione comparativa

1. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle domande presentate e dei relativi allegati, procede alla valutazione comparativa dei candidati e, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art. 7, conferisce l'incarico di insegnamento al candidato prescelto con deliberazione motivata.
2. Ove lo ritenga, il Consiglio di Facoltà può avvalersi del lavoro preparatorio di apposite Commissioni, individuate tra i componenti del Consiglio stesso.

Art. 7 - Ordine di priorità per la copertura di insegnamenti vacanti

Ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento in esito a procedure di valutazione comparativa, i Consigli di Facoltà devono rispettare il seguente ordine di priorità:

- a) conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 230/2005, a titolo gratuito o retribuito, a professori, assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati, appartenenti alla stessa Facoltà o a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, in mancanza, a professori, assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati, appartenenti ad altra Facoltà dell'Ateneo o ad altra Università;
- b) affidamento, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 230/2005 ad assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo;
- c) conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 230/2005, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso o affidamento gratuito, a soggetti diversi da quelli indicati alla lett. a).

Art. 8 - Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di insegnamento possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati senza ricorso alla procedura selettiva, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di Facoltà dell'attività svolta.
2. Per gli incarichi aventi durata pluriennale, il Consiglio di Facoltà è tenuto a verificare annualmente l'efficacia didattica del docente e il puntuale assolvimento degli obblighi previsti, anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999 n. 370.

Art. 9 - Conferimento di incarichi a professori, ricercatori e assistenti universitari

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento in esito alle procedure di valutazione comparativa a professori, ricercatori o assistenti universitari di ruolo, a professori

- incaricati stabilizzati e a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, è disposto con deliberazione motivata da parte del Consiglio di Facoltà.
2. Il conferimento può essere a titolo gratuito o retribuito. Gli incarichi possono essere retribuiti a condizione che le disponibilità di bilancio lo consentano e solo se svolti oltre i limiti orari degli impegni didattici specificamente previsti per le diverse qualifiche secondo le deliberazioni adottate dagli organi accademici. Gli incarichi che rientrino nei limiti delle ore di didattica frontale e dell'impegno didattico complessivo specificamente previsti per le diverse qualifiche sono conferiti a titolo gratuito.
 3. Per il periodo di durata del corso conferito ai ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo, il Consiglio di Facoltà attribuisce il titolo di professore aggregato.

Art. 10 - Contratti di diritto privato e affidamenti a titolo gratuito

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 avviene, su proposta dei Consigli di Facoltà, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso o mediante affidamento gratuito.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato, secondo quanto specificato nel bando di selezione.
3. Il corrispettivo previsto dal contratto è erogato in due soluzioni, di cui la prima, in misura pari al 40%, a titolo di anticipo, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto e la seconda, in misura pari al 60%, successivamente alla consegna del diario delle lezioni presso la Presidenza di Facoltà e alla verifica dell'avvenuto svolgimento del corso e degli adempimenti previsti ai sensi del DM 31/10/2007 n. 544 e del D.D. 10/6/2008 n. 61.
4. Per gli insegnamenti che risultino non seguiti da alcuno studente, il corrispettivo previsto sarà ridotto nella misura percentuale indicata dalla Facoltà e il docente sarà tenuto a svolgere le sessioni di esame previste e fornire l'assistenza agli studenti ove se ne presenti la necessità.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, la prestazione viene regolata dagli articoli dal 2229 al 2238 del codice civile. In caso di inadempimento, anche se dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titoli II, capo XIV del c.c.
6. L'attività di docente a contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università.

Art. 11 - Trattamento economico

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto dall'art. 1, comma 10 della legge 230/2005 per la definizione dei parametri di cui tener conto ai fini della determinazione del trattamento economico, il compenso per gli incarichi di insegnamento a titolo retribuito è determinato, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b), dai Consigli di Facoltà all'atto dell'emissione del bando di selezione o del conferimento diretto di cui all'art. 4, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivamente richiesto.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi, i soggetti incaricati sono tenuti:
 - a) allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per il corso conferito;
 - b) al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
 - c) alla tenuta di un diario aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte ed alla consegna dello stesso al Preside della Facoltà a conclusione dell'attività svolta;

- d) ad assolvere agli obblighi di trasparenza di cui al DM 31/10/2007 n. 544 e del D.D. 10/6/2008 n. 61;
 - e) alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea per l'intero anno accademico, ivi compresa la sessione straordinaria di febbraio, secondo le disposizioni del regolamento didattico ed il calendario elaborato dalla Facoltà;
 - f) alla partecipazione ai consigli dei corsi di studio e ai consigli di Facoltà secondo le norme dello Statuto. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.
2. I soggetti incaricati possono accedere alle strutture bibliotecarie e di servizio dell'Ateneo.

Art. 13 - Limitazioni al conferimento di incarichi di insegnamento

- 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento non possono essere conferiti ai soggetti indicati nella tabella A allegata, che fa parte integrante del presente regolamento.
- 2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento possono essere conferiti ai soggetti indicati nella tabella B allegata, che fa parte integrante del presente regolamento, alle condizioni specificate per ogni categoria.

Art. 14 - Trattamento previdenziale e assicurativo

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

Limitatamente al periodo della prestazione l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal primo comma dello stesso articolo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

- 1. Sono fatti salvi gli incarichi di insegnamento già conferiti con delibera dei Consigli di Facoltà o da conferire in esito a bandi di selezione emessi, secondo la disciplina già approvata dagli organi accademici, in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il "Regolamento Professori a contratto" viene sostituito dal "Regolamento per il conferimento di attività didattiche integrative e tecnico-pratiche" che disciplina il conferimento:
 - a) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento;
 - b) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, ivi incluse le attività clinico-pratiche.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

TABELLA A –

Soggetti ai quali non possono essere conferiti incarichi di insegnamento.

1. personale tecnico amministrativo delle università, ad eccezione dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995 in possesso dei requisiti previsti;
2. professori, ricercatori e assistenti universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati che si trovino in posizione incompatibile con la titolarità di corsi di insegnamento;
3. soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e successive modificazioni;
4. soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
5. soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
6. soggetti che fruiscano di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368;
7. dottorandi di ricerca.

TABELLA B

Soggetti ai quali è possibile conferire incarichi di insegnamento alle condizioni rispettivamente indicate:

1. cittadini extracomunitari, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno;
2. dipendenti di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.Lgs. 165/2001, purché autorizzati, secondo le norme vigenti in materia, dall' amministrazione di appartenenza;
3. titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli studi di Trieste ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 30.12.1997 n. 449, a condizione che l'incarico d'insegnamento sia svolto al di fuori dell'impegno previsto per la qualifica di assegnista e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza;
4. titolari di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, a condizione che l'incarico d'insegnamento sia svolto al di fuori dell'impegno previsto per la qualifica di trattista.